Progetto di Fusione per incorporazione

di

Bredafin Innovazione SpA in liquidazione

in

FEB – Ernesto Breda SpA

A norma degli articoli 2501 *ter* e 2505 *bis* del Codice Civile, i competenti organi di FEB – Ernesto Breda SpA (di seguito, anche "**FEB**" o l'"**Incorporante**") e di Bredafin Innovazione SpA in liquidazione (di seguito, anche "**Bredafin**" o l'"**Incorporanda**") in data 29 giugno 2016 hanno redatto ed approvato il seguente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") per l'incorporazione di Bredafin in FEB (la "**Fusione**").

1. **Società partecipanti alla Fusione**

   Società Incorporante

   FEB – Ernesto Breda SpA, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale di Euro 577.671,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 2.679.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 00731630158.

   Società Incorporanda

   Bredafin Innovazione SpA in liquidazione, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale di Euro 104.840,75 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 203.000 azioni, prive di valore nominale espresso, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 00720730159.

   La società Incorporanda è posseduta quasi al 100% dalla società Incorporante, che detiene n. 202.999 azioni su 203.000 azioni totali.

2. **Statuto dell'Incorporante**

   A seguito della Fusione la Società Incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale e non modificherà il proprio Statuto che si allega sotto la lettera "A".

3. **Rapporto di cambio**

   Fatte salve le azioni detenute dalla società Incorporante (n. 202.999 azioni sulle n. 203.000 azioni che costituiscono il capitale sociale dell'Incorporanda) l'unica azione detenuta da soggetti terzi sarà concambiata con n. 4.488 azioni dell'Incorporante, che saranno all'uopo messe a disposizione dal suo socio di maggioranza Intek Group SpA, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale di Euro 314.225.009,80 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 00931330583.

FEB si è comunque impegnata, in alternativa, ad acquistare l'azione stessa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2505-*bis* e 2437-*ter* c.c., al prezzo di Euro 80,00.

La progettata Fusione, che vede l'Incorporante possedere una quota superiore al 90% del capitale della Incorporanda, rientra infatti nelle ipotesi previste dall'articolo 2505 *bis* del codice civile e, conseguentemente alla stessa, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2501 *quater*, 2501 *quinquies*, 2501 *sexies* e 2501 *septies* del codice civile.

4. **Decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione**

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà essere anche successiva a quella dell'ultima data delle iscrizioni di cui all'art. 2504 bis del codice civile ("**Data di Efficacia**").

Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante e gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi saranno riferiti alla Incorporante stessa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificherà la Data Efficacia.

5. **Trattamento riservato a particolari categorie di soci**

Non è riservato alcun trattamento a particolari categorie di soci.

6. **Vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore del Liquidatore e degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

* * *

Il presente documento, corredato dello statuto della Incorporante, allegato sotto la lettera "A", è stato depositato presso le rispettive sedi legali delle società partecipanti alla Fusione in data 29 giugno 2016.

* * *

Milano, 29/06/2016

FEB – Ernesto Breda SpA
Un amministratore
(Giuseppe Mazza)

Bredafin Innovazione SpA in liquidazione
Il Liquidatore
(Marcello Gallo)

Allegati:

A. Statuto di FEB – Ernesto Breda SpA

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"FEB - ERNESTO BREDA S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società e imprese, il finanziamento delle società e imprese che essa controlla o alle quali partecipa, nonché il coordinamento tecnico e finanziario delle predette società e imprese.

La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a euro 577.671,00 ed è diviso in n. 2.679.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo a ciò competente, mediante: (*i*) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, oppure mediante: (*ii*) pubblicazione in almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Italia Oggi", nei termini di legge, oppure mediante: (*iii*) lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, o telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, e conseguente esibizione del biglietto di ammissione rilasciato le banche indicate nell'avviso di convocazione, con valenza anche per l'assemblea di ulteriore convocazione, a condizione che le azioni depositate non siano state ritirate.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (*a*) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (*b*) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione; (*c*) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (*d*) le modalità di intervento a mezzo di teleconferenza o videoconferenza sia previste nell'avviso di convocazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) *Presidente.*
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 13.) *Maggioranze.*
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14.) *Verbalizzazione.*
Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*
La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.
Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da 3 a 7, a discrezione dell'assemblea.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.
All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza

della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 16.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 17.) *Deliberazioni del consiglio.*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (*a*) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (*b*) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (*c*) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (*d*) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18.) *Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 19.) *Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20.) *Collegio sindacale.*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 21.) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c..
L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale in corso.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 23.) *Dividendi.*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24.) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

***

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito dell'integrale esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea in data 11 febbraio 2011 rep. 20612/11761 dr. Mario Notari, verbalizzata in data 21 febbraio 2011.

Milano, 18 aprile 2011

Marcello Gallo